

LA TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI NEL DIRITTO D'AUTORE E NEI DIRITTI CONNESSI

in ambito internazionale, comunitario e nazionale

Antonella De Robbio¹

1. INTRODUZIONE

Le banche dati nelle biblioteche sono uno strumento essenziale di lavoro ai fini della diffusione dell'informazione in esse contenuta. Per il mondo della ricerca rappresentano una risorsa di enorme valore quale motore propulsore per idee nuove e creative. Per il mercato che produce l'informazione possono essere fonte di interesse economico ove puntare l'attenzione nei prossimi decenni.

Lo scambio che ne deriva, nel colloquio a più voci, può permettere una crescita non solo culturale, ma anche economica, vantaggiosa sia per la ricerca scientifica, sia per i produttori stessi dell'informazione. Uno sviluppo del mercato più proficuo per i Paesi che fino ad oggi non hanno potuto investire risorse nel settore a causa di mancanza di leggi per la tutela giuridica delle banche dati, si attua a condizione che tutti gli attori coinvolti sappiano sfruttare le opportunità tecnologiche e di contesto che via via si vengono a delineare.

Risulta particolarmente importante, per gli addetti ai lavori, saper individuare, oltre che gli aspetti qualitativi e tecnici impliciti nello strumento informativo banca dati, saper riconoscere i meccanismi

¹ Università degli Studi - Biblioteca del Seminario Matematico - Via Belzoni, 7 - 35131 Padova <mailto:derobbio@math.unipd.it>

Tesi svolta nell'ambito del Corso per Responsabili di Biblioteca a.a. 1998/1999, organizzato dal CAB, Centro di Ateneo per le Biblioteche

legati ai flussi del movimento informativo che ne costituiscono l'essenza.

L'aspetto legislativo, anche se ai bibliotecari può sembrare ostico e incomprensibile, non può assolutamente essere trascurato, ma deve partire da un'attenta analisi di cosa significhi nel nostro contesto il termine "*diritto d'autore*" e come questo sistema si differenzia dal regime di *copyright*. La conoscenza degli strumenti giuridici sta alla base di un buon sistema per l'erogazione di servizi di qualità, in quanto vengono sfatati falsi "luoghi comuni" per lasciar posto a riferimenti certi e linee di comportamento corrette su quello che si può o non si può fare relativamente alla circolazione e alla diffusione dell'informazione. Ciò senza venire meno ai principi cardine costituzionali del *diritto all'informazione* dei beni immateriali propri della collettività, laddove il ruolo della biblioteca quale trasferitore di conoscenza deve essere espletato senza ledere ai diritti legittimi degli "aventi diritto" (autori, editori, costitutori di banche dati, distributori e produttori di informazione)

2. LA TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI

La necessità di una tutela giuridica delle banche dati trova le sue radici nella regolamentazione della *proprietà intellettuale* a livello internazionale nel principio di armonizzazione di sistemi differenti.

Il sistema di diritto d'autore continentale europeo volto alla tutela del diritto della personalità, quale protezione dei diritti dell'autore, si differenzia dal sistema di *copyright* il quale, tutelando l'autore a livello economico, non ne riconosce i diritti morali.

Il concetto di diritto *sull'informazione*, proprio del nostro sistema *versus* il diritto *all'informazione*, pilastro del sistema di *copyright*. La libertà d'informazione e la libera circolazione delle idee sono implicite anche concetto di diritto d'autore, il quale si fonda su principi costituzionali, nella maggior parte degli Stati continentali compresa l'Italia, ma si attuano in modo differente dal sistema di *copyright*.

Le biblioteche in Italia, nella loro qualità di trasferitori di conoscenza attraverso i servizi erogati per la diffusione delle

informazioni, rientrano negli articoli che riguardano le eccezioni, all'interno del corpo normativo che regola il sistema italiano di diritto d'autore.

Relativamente alla *proprietà intellettuale* e ai diritti che ne derivano organizzati nei differenti sistemi mondiali, sistema di diritto d'autore, sistema di *copyright*, sistemi socialisti, sistemi teologici, si possono individuare differenti livelli o ambiti in cui si dettano linee di principio, si stilano accordi per armonizzare i differenti sistemi, pur nel rispetto e nel mantenimento delle tradizioni culturali dei singoli Paesi. Sostanzialmente per quanto riguarda il nostro contesto, possiamo individuare tre livelli di competenze:

- **l'ambito internazionale, dei trattati e degli accordi sovranazionali per l'armonizzazione dei sistemi**

- **l'ambito comunitario europeo delle direttive per l'armonizzazione del diritto d'autore (il sistema continentale europeo) che ha duplice azione:**

- **l'ambito nazionale italiano con duplice approccio:**

- recepire quanto stabilito dalla Comunità europea, nei termini e nei modi stabiliti, varando nuovi decreti di attuazione delle Direttive (creazione di nuovi strumenti legislativi)

- adattare la preesistente normativa modificandola dove opportuno, creando degli "spazi" all'interno delle vecchie leggi .

La tutela giuridica delle banche dati, quali bibliotecari, ci tocca da vicino, su un duplice versante:

- **quali fruitori di informazione contenuta nelle banche dati**

- **quali eventuali creatori/constitutori di banche dati ad utilizzo pubblico**

Relativamente al primo punto quali utenti legittimi di una banca dati dobbiamo sapere cosa possiamo o non possiamo fare con i dati contenuti nella banca dati alla quale ci è consentito l'accesso, o perché di dominio pubblico (liberamente e gratuitamente accessibile) o perché per l'accesso alle informazioni di quella banca dati abbiamo acquisito una licenza mediante la sottoscrizione di un contratto.

Quali utenti legittimi dobbiamo fare attenzione a quali sono gli usi consentiti dalla legge relativamente al prodotto che stiamo utilizzando, quali invece quelli che possono essere oggetto di contrattazione coi produttori.

Per esempio è vitale sapere con certezza se possiamo o meno, in qualità di smistatori di informazioni nell'ambito dei nostri servizi di reference, effettuare le seguenti operazioni:

- far circolare le informazioni della banca dati alla quale abbiamo accesso, in che modo e a quali condizioni (attraverso quali canali, a quali categorie di utenza, ...)

- effettuare copie di backup della banca dati alla quale siamo abbonati, allo scopo di non interrompere il servizio di accesso all'utenza del dominio in caso di malfunzionamenti vari

- effettuare copie di archivio con lo scarico totale del database ai fini di una conservazione locale di quanto pagato, cioè poter riprodurre la banca dati nella sua interezza o per le parti per la quale abbiamo l'accesso

- estrarre dati con un trasferimento permanente o temporaneo di tutta la banca dati o parte di essa su altro supporto o in altra forma a scopo di produrre servizi informativi personalizzati e periodici

- reimpiegare i dati estratti per la messa a disposizione del pubblico in altra forma o in altro supporto della banca dati originaria per un'erogazione di servizi più funzionale, differenziata negli accessi.

Il secondo punto ci interessa quali eventuali creatori e/o costitutori di banche dati, nella nostra qualità di enti pubblici che svolgono attività fondamentale ai fini di una crescita culturale sociale e, nel nostro caso specifico², nel ruolo di laboratori di ricerca ai fini dello sviluppo della scienza e della tecnica.

Capire bene come muoversi al fine di creare banche dati originali nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sul nuovo *diritto sui generis* è presupposto fondamentale per erogare servizi di alto livello qualitativo a costi contenuti, per riuscire a definire condizioni, nelle clausole contrattuali, a nostro vantaggio.

² Biblioteche incardinate nell'Ateneo di Padova

3. LA TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI A LIVELLO INTERNAZIONALE

La WIPO World Intellectual Property Organization, con sede in Svizzera, a Ginevra è l'organizzazione intergovernativa che si occupa di promuovere la protezione della *proprietà intellettuale*. Fondamentale per il settore banche dati è l'accordo internazionale di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituì la WTO, quale organizzazione mondiale per il commercio, ove si pensò di tutelare attraverso l'accordo sui **TRIPs, *Trade-related aspects of intellectual property*** due settori importanti nel mondo digitale:

- i **programmi informatici** (software) che si fecero rientrare anch'essi sotto la protezione delle "opere letterarie" nell'ambito della Convenzione di Berna, "*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*" e non sotto quella di Parigi che si riferisce ai brevetti, per i quali non è contemplata nessuna eccezione³

- le **banche dati** quali "creazioni intellettuali"

Al posto di un trattato dedicato alle banche dati, dove si sarebbe accettato il *diritto sui generis* a livello internazionale, con il Trattato WIPO sul diritto d'autore, in sede Conferenza Diplomatica a Ginevra nel dicembre 1996, la protezione banche dati e raccolte di dati fu inserita nell'art. 5 per il solo concetto di diritto d'autore, articolo in linea con quanto stabilito con l'art. 2 della Convenzione di Berna e con le disposizioni relative dell'accordo TRIPs.

La Comunità europea invece si è prevalentemente orientata a riconoscere oltre che al diritto d'autore, anche il *diritto sui generis*. Questo "scollamento" di vedute comporterà, fintanto che non vi sarà un allineamento tra Paesi, un conflitto di leggi sul tema banche dati,

³ Recentemente la Commissione europea ha fatto marcia indietro rispetto alla tutela dei software. Durante la Conferenza Intergovernativa tenutasi a Parigi il 24 e 25 giugno 1999 si è deciso di modificare la Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo al fine di favorire la brevettabilità del software, proponendo una revisione dell'art. 52(2) della Convenzione entro il 2000

molto più marcato di quanto non sia avvenuto fino ad oggi in tema di diritto d'autore.

Il documento statunitense sul *copyright* emanato nel novembre del 1998 *Digital Millenium Copyright Act - 1998*⁴ comunica che "sono stati completati i vari rapporti sulla proprietà intellettuale, tra cui anche quello sulla protezione giuridica per le basi di dati..."

Interessante sarà conoscere nei dettagli quanto discusso alla Conferenza Internazionale IFLA⁵, nell'ambito della sessione sul *copyright*: "Il valore, l'importanza e gli elementi critici del *copyright*".

4. LA TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI A LIVELLO COMUNITARIO EUROPEO

Il "*Green Paper on Copyright and the Challenge of technology*"⁶ del 1998 ha costituito un punto di riferimento per ogni ulteriore evoluzione sul dibattito europeo sullo sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione, sui nuovi supporti informativi, sul nuovo concetto di pubblicazione, con riferimento alla tutela della proprietà intellettuale.

Attualmente in contesto europeo le banche dati non sono sufficientemente tutelate in tutti gli Stati membri. Detta tutela è attuata in forme diverse, in base alla legislazione o alla giurisprudenza sul diritto d'autore dei singoli stati.

La disparità normativa incide negativamente anche in relazione alla libertà per le persone fisiche e giuridiche di fornire beni e servizi riguardanti le banche dati in linea, perché di fatto la mancata armonizzazione dei diritti di *proprietà intellettuale*, sulla base di un

⁴ Committee Report - House Rpt. 105-796

<[⁵ 65th IFLA Council and General Conference. Bangkok, Thailand, August 20 - August 28, 1999. *Copyright ed altri argomenti legali*](http://thomas.loc.gov/cgi-bin/cpquery/R?cp105:FLD010:@1(hr796):></p></div><div data-bbox=)

<<http://www.ifla.org/TV/ifla65/65cp.htm>>

⁶ Commission of the European Communities. *Green Paper on Copyright and Challenge of Technology*. Com (88) 172 final. Brussels, June 1998.

regime giuridico armonizzato in tutta la Comunità, ostacola la libera circolazione di beni o servizi sia in contesto europeo che internazionale.

La mancanza di sintonia tra le legislazioni nazionali rischia di produrre effetti dannosi nel settore dell'informazione, con danni non solo di natura culturale, ma anche economici, in quanto il costituire della banca dati se non è protetto da eventuali manipolazioni del proprio prodotto a livello comunitario, non può essere incentivato a investire nella realizzazione di banche dati utili alla collettività.

Lo spirito che anima la "***Direttiva europea 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati***" è quello di incoraggiare lo sviluppo delle banche dati, di stabilire un corretto equilibrio tra i produttori di informazione, i gestori delle reti telematiche e gli utenti al fine di dare rilievo alle banche dati quali elementi essenziali dell'infrastruttura mondiale della società dell'informazione in cui si muove l'informazione.

5. LA TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI A LIVELLO NAZIONALE ITALIANO

Con l'attuazione della Direttiva 9-96/CE attraverso il DLgs. 169/99 a partire dal 16 giugno 1999, le banche dati possono esser protette anche dal *diritto sui generis*.

Il Decreto Legislativo 169/99, adottato in seguito alla Legge Delega 24 aprile 1998, n. 128, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999, recepisce la Direttiva comunitaria europea 9/96 riproducendo integralmente il contenuto della direttiva e in particolare ne mutua la definizione e lo spirito di tutela a due vie e al contempo va a modificare alcuni articoli della Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.

La scelta è stata infatti quella di ricondurre la tutela delle banche dati all'interno di un diritto già collaudato e sperimentato, il diritto d'autore, che per contenuti e modalità è sembrato sicuramente quello più vicino e rispondente ai requisiti cercati.

I principi e i criteri direttivi del DLgs. 169/99 ai fini dell'attuazione della Direttiva 9/96/CE sono i seguenti, tali come formulati dall'art. 43 della già citata Legge Delega 24 aprile 1998, n. 128 e come riportati in "Nota alle premesse" al decreto di recepimento italiano, dunque sono da considerarsi in un certo senso "*interpretazioni autentiche*"⁷:

- a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'art. 1 della direttiva;
- b) comprendere la banca di dati alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi della legge 633/41;
- c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;
- d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dalla direttiva;
- e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento.

Marco Marandola⁸ in una sua recente nota sul decreto legislativo italiano ne ha sottolineato l'impronta innovativa: "*Vista l'ampia definizione, il decreto ha una grande importanza per il mondo bibliotecario, sia come utente, sia come produttore di banche dati.*"

⁷ Dette "Note alle premesse" sono riportate in calce al DLgs. 169/99 pubblicato in versione on-line sul sito del Ministero di Giustizia. Molte sono le versioni del decreto presenti in rete, personalmente ne ho individuate almeno sei, ma la fonte in questi casi è di estrema importanza al fine di una corretta analisi e interpretazione dei testi. In alcune versioni si sono riscontrati errori o refusi nella citazione di norme. Per il presente lavoro di analisi del decreto italiano la scrivente ha sempre fatto riferimento alla versione sul sito del Ministero di Grazia e Giustizia versione corredata di note per ogni articolo del decreto disponibile a:

<http://www.giustizia.it/cassazione/leggi99/dlgs169_99.html#INDICE>

⁸ Marandola, Marco. "*Nuove regole per le banche dati*". «AIB Notizie», 11 (1999), n. 7, p. 8.

5.1. La definizione legislativa e quella biblioteconomica e conseguenti implicazioni a favore delle biblioteche

La Direttiva europea delinea una definizione del termine "banca dati" ripresa in modo identico anche dal DLgs. 169/99, che va a modificare la vecchia normativa. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

"9) *Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.*"⁹.

Tale definizione è intesa, quindi come raccolta di notizie di ogni genere, collegabili, integrabili e costantemente aggiornate secondo una pluralità di criteri determinati.

A livello biblioteconomico le definizioni sono mutate nel corso del tempo e si sono evolute con l'evoluzione stessa delle basi di dati, ma a livello di principio e di linee generali la definizione data dal legislatore può ritenersi generica ma pur sempre applicabile al contesto di biblioteca ricomprendendo in questo modo, essendo appunto generica nelle sue linee essenziali, le seguenti risorse elettroniche:

□ **OPAC (Online Public Access Catalogue)** quali **banche dati catalografiche** quale *complesso organizzato di dati secondo una pluralità di criteri, ordinati sistematicamente e metodicamente, e accessibili da più punti attraverso mezzi elettronici*¹⁰

⁹ Come riferisce la "Relazione Governativa al DLgs. 169/99" "Si è voluto in tal modo dare una definizione molto ampia, per il rapido e imprevedibile mutare della tecnologia informatica: sono protette, pertanto, sia le compilazioni cartacee che quelle elettroniche (considerando 13 e 14 [della Direttiva 9/96/CE n.d.r.]")

¹⁰ A rigor di logica, stante quanto discusso in precedenza sui software per il recupero dell'informazione, quali strumenti informatici che rientrano sotto la

- ❑ **Banche dati catalografiche editoriali** (cataloghi editoriali)¹¹
- ❑ **Banche dati bibliografiche** (citazionali, con abstract,
- ❑ **Banche dati fattuali** (database numerici o alfanumerici), testuali, formule chimiche, proprietà degli elementi, dati statistici e demografici, quotazioni in borsa, grafici, archivi fotografici, digitali, database sonori o filmici)
- Banche dati a full-text** (contenenti dati con recensioni, revisioni sistematiche, linee guida, articoli di periodici), dunque anche i periodici elettronici noti ormai come **e-journals**¹².

Da tali definizioni si evincono tre punti fondamentali:

- ❑ **la disciplina giuridica delle banche dati si estende anche agli archivi e repertori cartacei**¹³ e questo, può avere delle ricadute

tutela della legislazione sui programmi per elaboratore e non in quella della banche dati, anche per gli OPAC tutta la parte software relativa all'interfaccia e al sistema di Information Retrieval non rientra sotto la normativa banche dati. In questo caso l'OPAC tutelato è il solo database catalografico. Ciò secondo il disposto dell'art. 1, comma 2 della Direttiva 9/96/CE.

¹¹ Vi sono cataloghi editoriali ad accesso pubblico gratuito e altri a pagamento. Alcuni raggruppano e organizzano in modo originale i dati sui loro prodotti (banche dati per esempio, in questo caso ci troviamo di fronte ad una banca dati di banche dati). Talvolta questi cataloghi accanto ai prodotti descritti e ordinati in modo sistematico riportano considerazioni e osservazioni che caratterizzano la banca dati come originale anche dal punto di vista del contenuto

¹² Relativamente alle banche dati a testo pieno, sempre a rigor di logica, si può tranquillamente affermare che anche un periodico elettronico singolo è una banca dati in quanto raccoglie dati selezionati (solitamente da un comitato di peer-review) li organizza secondo un layout proprio di quella rivista. Secondo modalità differenti i dati citazionali bibliografici dei ToC (Table of Contents) vengono visualizzati in formato bibliografico citazionale o con abstract con i link al testo pieno. Il recupero attraverso sistemi di indicizzazione rendono i dati accessibili da una pluralità di punti differenti. Molti produttori del mercato dell'editoria elettronica aggregano i dati di più periodici elettronici in grosse banche dati munite di sofisticati sistemi per il recupero dell'informazione.

¹³ Come si evince dal "considerando" (14) della Direttiva 9/96/CE

importanti per eventuali interpretazioni a favore delle biblioteche nell'applicazione di contratti per l'accesso alle banche dati

□ **la disciplina regola e tutela anche le banche dati su CD-ROM e i CD-i¹⁴**, ma non i CD musicali o le opere audiovisive, cinematografiche, letterarie in quanto tali che non rientrano nella disciplina delle banche dati in quanto opere a sé stanti.

□ **le banche dati sono definite tali non tanto in base al loro contenuto ma in relazione ai loro sistemi per la ricerca all'interno della base di dati stessa in quanto documenti organizzati** secondo criteri e metodologie che rendono l'accesso all'informazione e il trattamento dei dati agevole e flessibile.

Se dunque un repertorio tradizionale su carta o su CD-ROM viene definito banca dati, ciò sta a significare che il concetto banca dati si estende al di là del suo supporto fisico. Così è stabilito dal legislatore.

Rientrano per definizione nella categoria banca dati quelle su carta, su CD-ROM o su altri supporti ottici o magneottico, quelle elettroniche o digitali on-line, dunque a rigor di logica a livello giuridico non ci sono differenze concettuali.

Accade invece di prassi, che i produttori/editori/aggregatori configurino arbitrariamente atteggiamenti e modalità differenti per l'accesso e consultazione alla stessa banca dati incarnata in supporti diversi. Non mi riferisco alle modalità tecniche di accesso e consultazione che ovviamente differiscono a seconda del supporto, ma ai diversi criteri di diritto alla consultazione e all'accesso che attraverso l'applicazione di contratti faziosi vanno a ledere i diritti degli utenti legittimi. Espongo un esempio pratico:

Se una biblioteca ha acquistato un repertorio su carta per ipotesi dal 1992 al 1999 compreso, per otto anni ha sottoscritto un regolare diritto all'accesso, spesso comprendente di una quota di accesso alla banca dati (solitamente del tipo Data Access Fee valida per più versioni: carta, CD-ROM, nastro magnetico, on-line) più un abbonamento alla versione su carta che regolarmente è arrivata in biblioteca e che è stata disposta sugli scaffali. In questo caso vi sono

¹⁴ Come si evince dal "considerando" (20) della Direttiva 9/96/CE

otto annate su carta fisicamente disponibili per la consultazione all'utenza di quella biblioteca anche per gli anni futuri.

Se si è scelto di acquisire anche o solo la versione su CD-ROM, in modalità stand-alone¹⁵ o per il sistema di Data Base Networking¹⁶ anche in quel caso arrivano i supporti fisici con la banca dati e il relativo software. I CD-ROM solitamente devono essere restituiti o distrutti quando arriva la copia nuova che reintegra la vecchia, e questo non è comprensibile in termini concettuali e di analogia. Il supporto è sempre un supporto fisico facilmente suddivisibile, a livello tecnico, in periodi distinti. Spesso il contratto prevede il divieto di consultazione o accesso alla banca dati su CD-ROM in caso di disdetta per anni successivi al 1999.

Nel caso di un'acquisizione della banca dati solo on-line, la condizione per le biblioteche è ancora più penalizzante. Nel caso si disdica l'abbonamento on-line, a partire dal 2000, alla biblioteca non resta più nulla (a meno che non abbia provveduto ad acquisire **anche** la versione su carta), nonostante abbia pagato quote altissime per otto anni di abbonamento alla banca dati dal 1992 al 1998.

Poiché i produttori invocano tutela giuridica "sui dati" e "sulla banca dati" (addirittura doppia protezione) non si capisce perché se i dati sono stati regolarmente pagati (a caro prezzo) e si è quindi utenti legittimi, non si debba avere accesso ai dati acquisiti per diritto, come avviene per le versioni su carta, ma non solo, come viene concesso per i periodici elettronici che sono pur sempre banche dati on-line.

Quale è la differenza tra una banca dati e-journal o una banca dati bibliografica? A livello di definizione biblioteconomica, nessuna, a livello di definizione giuridica, nessuna. Allora perché trattamenti diversi? Ritengo che questa condizione estremamente svantaggiosa

¹⁵ Postazione singola, non necessariamente connessa in rete, con accesso alla banca dati su CD-ROM dal lettore CD del PC

¹⁶ Sistema Intranet che consente attraverso una LAN (Local Area Network) o WAN (Wide Area Network), l'accesso in rete geografica a più banche dati collocate in uno più server, dai PC connessi alla rete 24 ore su 24, anche in contemporanea

per le biblioteche richieda di essere trattata con l'attenzione che il caso richiede, in considerazione delle definizioni di legge.

5.2. I diritti degli aventi diritto: autori e costitutori

La tabella di sotto evidenzia le differenze tra diritto d'autore e *diritto sui generis*, stabilite dal DLgs 169/99, in modifica alla Legge 633/41.

Tab. 2 - I diritti esclusivi dell'autore e del costitutore

DIRITTI DELL'AUTORE diritto d'autore	DIRITTI DEL COSTITUTORE diritto sui generis
<p>Legge 22 aprile 1941, n. 633 Titolo I. capo IV. Sezione VII. Banche di dati. Art. 64-<i>quinquies</i>. 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare</p>	<p>Legge 22 aprile 1941, n. 633</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riproduzione <input type="checkbox"/> Traduzione, adattamento, elaborazione <input type="checkbox"/> Distribuzione al pubblico <input type="checkbox"/> Comunicazione al pubblico <input type="checkbox"/> Riproduzione distribuzione comunicazione prestazione dell'adattamento 	<p>Diritto di vietare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Estrazione <input type="checkbox"/> Reimpiego

La *riproduzione* rientra nella sfera del diritto d'autore e pertanto questo termine viene utilizzato solo in relazione a banche dati con carattere di originalità. I termini *estrazione* e *reimpiego* invece sono posti in relazione esclusivamente al *diritto sui generis*. Sia la norma italiana che quella comunitaria ne danno identiche definizioni.

5.3. I diritti degli utenti

Dalla tabella sotto si evince chiaramente come sia **liberamente consentito effettuare copie o riproduzioni di una banca dati** soggetta a diritto d'autore, senza nessuna autorizzazione **se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego**, questo nel caso si sia nella condizione di **utente legittimo**, nell'esercizio dei diritti concessi in licenza d'uso con contratto. Trattandosi di una **norma imperativa**, come stabilito dal successivo comma 3 dello stesso art. 64-*sexies*, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile¹⁷, qualora un produttore/aggregatore proponga un contratto ove per esempio si vietano manovre quali **copie di backup** della banca dati, scarico della banca dati e riproduzione della stessa per normali attività utili al funzionamento, tale divieto risulterà nullo agli effetti di legge, che in questo caso ha valore superiore al contratto in quanto imperativa.

Queste possibilità, consentite dalle legge, devono quindi essere prese in considerazione per la stesura dei contratti nell'acquisizione di materiale su supporto digitale.

I produttori di informazioni, banche dati e periodici elettronici (rientranti nella definizione giuridica di banca dati), non possono ignorare tali condizioni stabilite dalla legge ancora per lungo tempo se i bibliotecari saranno in grado di porre le loro condizioni in modo forte e deciso.

Tab. 3 - Libere utilizzazioni non soggette ad autorizzazioni

<p style="text-align: center;">LIBERE UTILIZZAZIONI Non soggette ad autorizzazioni Legge 22 aprile 1941, n. 633</p>
--

¹⁷ L'art. 1418 (Cause di nullità del contratto) del Codice Civile così recita:
" Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325; l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge."

Diritto d'autore	Diritto sui generis
Titolo I. capo IV. Sezione VII. Banche di dati. Art. 64- <i>sexies</i> . - 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64- <i>quinquies</i> da parte del titolare del diritto:	Titolo II- <i>bis</i> . Capo II. Diritti e obblighi dell'utente Art. 102- <i>ter</i> . comma 3.
accesso e consultazione <input type="checkbox"/> per finalità didattiche o di ricerca scientifica Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto. Per finalità di sicurezza pubblica o a seguito di procedure amministrative o giurisdizionali	<input type="checkbox"/> Estrazione di parte non sostanziale della banca dati <input type="checkbox"/> Reimpiego di parte non sostanziale della banca dati
riproduzione, traduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, utilizzazione dell'opera modificata dall'utente legittimo nell'esercizio dei diritti concessi ¹⁸	<input type="checkbox"/> Prestito pubblico (biblioteche e discoteche)

¹⁸ Legge 22 aprile 1941, n. 633. Titolo I. capo IV. Sezione VII. Banche di dati. Art. 64-*sexies*. 2. "Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-*quinquies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. Tale norma è imperativa, con il comma 3. dello art. 64-*sexies* "Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile."

Tab. 4 - Utenti : diritti, obblighi e sanzioni

I DIRITTI DEGLI UTENTI	
nell'ambito del diritto d'autore	nell'ambito del diritto sui generis
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riproduzione <input type="checkbox"/> Traduzione <input type="checkbox"/> Distribuzione <input type="checkbox"/> Comunicazione al pubblico <input type="checkbox"/> Utilizzazione dell'opera modificata e/o tradotta 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Estrazione di parti non sostanziali <input type="checkbox"/> Reimpiego di parti non sostanziali
Nell'esercizio dei diritti concessi	
GLI OBBLIGHI DEGLI UTENTI	
nell'ambito del diritto d'autore	nell'ambito del diritto sui generis
Non arrecare pregiudizio all'autore nell'ambito dei suoi diritti (d'autore o connessi relativi a prestazioni)	Non eseguire operazioni di pregiudizio al costituente o in contrasto con la gestione normale della banca dati
SANZIONI	
nell'ambito del diritto d'autore	nell'ambito del diritto sui generis
<p>CIVILI AMMINISTRATIVE Legge 22 aprile 1941, n. 633 Art. 156, 170 e 171 <i>quater</i>, 172</p>	<p>PENALI Legge 22 aprile 1941, n. 633 Art. 171 - dolo generico Art. 171-<i>bis</i> -dolo specifico fine di profitto</p>

Sono invece comunque soggette ad autorizzazione, stabilite quindi da contratto, eventuali **operazioni di riproduzione permanente** della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto, purché effettuate nell'ambito delle attività di **accesso e consultazione**, e per **finalità didattiche o di ricerca scientifica**¹⁹.

E' il caso **non** delle copie di backup, ma di:

¹⁹ Il termine "ricerca scientifica" ai sensi della Direttiva 9/96/CE comprende sia le scienze naturali che le scienze umane

- eventuali **riproduzioni della banca dati** ai fini di un'**archiviazione** e immagazzinamento dei dati, per una **conservazione** della banca dati
- per un accesso e consultazione più agevoli rispetto a quello in remoto, effettuando una **copia in locale di tutto l'archivio o di parti sostanziali** (anche su supporto diverso)

5.4. La regola del doppio: ciò che i bibliotecari devono conoscere

Il tessuto normativo che regola la tutela giuridica delle banche dati, a livello comunitario e a livello nazionale, Direttiva europea e Decreto Legislativo nazionale ha in ogni aspetto **doppia tramatura**.

Qualsiasi aspetto si affronti ci si trova sempre di fronte ad un doppio binario, che riflette la doppia anima di questa norma, sofisticata, complessa, ma anche per certi versi affascinante.

I bibliotecari che operano nel settore banche dati, oltre a dover conoscere bene tutto l'impianto normativo per riuscire a trattare in termini convenienti coi produttori, devono avere una grande conoscenza delle banche dati che vanno ad acquisire.

Se il doppio binario impone delle scelte giuridiche differenti, l'utente che acquista una banca dati deve "**riconoscerla sotto questo aspetto legale**".

Non basta saper scegliere in base ai criteri biblioteconomici noti in letteratura, i quali descrivono e connotano una banca dati per le sue qualità, ma occorre saper distinguere se si tratta di una banca dati che rientra nel "diritto d'autore" in quanto "opera creativa originale" o nel diritto del tutto autonomo, il "diritto sui generis" in quanto "opera non creativa".

Per effettuare questa distinzione è necessario conoscere quali sono i criteri da applicare alla banca dati che si intende acquistare.

Questa doppia anima pervade tutto l'impianto normativo dando origine a una dicotomia di situazioni che vanno di volta in volta ricondotte nella giusta casella:

Sistema a doppia protezione:

- Diritto d'autore
- *Diritto sui generis*

Durata della protezione differente:

- se la banca dati rientra nel diritto d'autore in quanto originale è quella stabilita dalla legge, legata al diritto del suo autore che dura tutta la vita e fino a 70 anni dopo la sua morte
- se non è originale, rientra nel *diritto sui generis* dura 15 anni

Titolarietà della banca dati

- Autore se originale
- Costitutore se protetta dal *diritto sui generis*

Diritti e obblighi di entrambe le parti

- rientrano nei rispettivi ambiti di competenza

Deroghe

- Deroghe relative agli atti soggetti a restrizione
- Deroghe al *diritto sui generis*

**Tab. 1 - Differenze sostanziali e formali tra diritto d'autore e
diritto sui generis**

DIRITTO D'AUTORE	DIRITTO SUI GENERIS
Creatore della banca dati è l' autore	Costitutore della banca dati che ha effettuato gli investimenti
Tutela della forma Banca dati elettronica (on-line, off-line) o repertorio, compilazione cartacea <input type="checkbox"/> Creazione intellettuale originale Creatività	Tutela del contenuto Banca dati elettronica (on-line, off-line) o repertorio, compilazione cartacea <input type="checkbox"/> Compilazione non originale, sui generis Investimenti rilevanti
Durata della protezione: <input type="checkbox"/> 70 anni post mortem auctoris <input type="checkbox"/> 70 anni dalla pubblicazione se anonime	Durata della protezione: <input type="checkbox"/> 15 anni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al completamento della banca dati, eventualmente rinnovabili per importanti interventi con investimenti
Diritti dell'autore: Tutti i diritti che rientrano nella disciplina del diritto d'autore di tipo: <input type="checkbox"/> morali <input type="checkbox"/> economici (riproduzione, traduzione, ...) Il datore di lavoro è il titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione della banca dati creata dal dipendente	Diritti del costitutore: Rientrano nel diritto sui generis <input type="checkbox"/> economico Permette di vietare le operazioni di estrazione e reimpiego di tutto o di una parte della banca dati Il datore di lavoro è il titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione della banca dati creata dal dipendente

6. CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI PER USI PRAGMATICI

La "*privatizzazione dell'informazione attraverso il contratto*" può implicare costi individuali e sociali molto alti, in quanto le tutele contrattuali si rivelano particolarmente costose per gli utilizzatori e, nel nostro caso specifico, di biblioteche di università, con il conseguente effetto di far lievitare i costi di raccolta delle informazioni ai danni della ricerca scientifica.

Dunque se da un lato le banche dati sono necessarie per la crescita culturale sociale e per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, dall'altro gli alti costi stabiliti dai produttori/aggregatori di banche dati e prodotti informatici in generale sottraggono alla ricerca ingenti risorse economiche a scapito del *diritto all'informazione*.

Il fatto quindi di essere **consapevoli dello strumento legislativo offerto** con l'istituzione del *diritto sui generis* dà la possibilità alle biblioteche e, meglio ai Consorzi di biblioteche, di **attuare forme di contrattazione meno sfavorevoli per le biblioteche** stesse laddove clausole contrattuali capestro non devono più essere accettate, pur nel rispetto di chi ha investito risorse di lavoro e finanziarie.

Ciò non toglie che non vi debba essere **collaborazione tra partner** commerciali (editori e produttori di informazione) e biblioteche (o consorzi bibliotecari), ma significa che se la legislazione, nazionale e per di più comunitaria, stabilisce e fissa certi presupposti questi non debbono essere ignorati.

E' noto inoltre come molti produttori, all'interno dei loro contratti e licenze di utilizzo stabiliscano modalità di fruizione di volta in volta differenti e spesso assurde²⁰, in relazione a durata delle licenze, accesso, fruizione del prodotto, scarico dei dati, estrazione e reimpiego delle informazioni, modalità che ledono i diritti degli *utenti legittimi*.

²⁰ In termini concettuali e formali [n.d.r.]

6.1. Gli scenari possibili

Le basi di dati elettroniche sulla base di due coordinate che vanno a interferire in modo trasversale con il meccanismo della doppia tutela, creando quattro possibili scenari.

Le due forme sono relative a:

- ❑ **Struttura (selezione e disposizione) della banca dati**
- ❑ **Contenuto della banca dati**

Scenario I:

Struttura

Quando la selezione (scelta dei dati) o la disposizione (composizione e struttura dei dati) è originale, la protezione per questa selezione o disposizione rientra nel diritto d'autore in quanto creazione originale.

Contenuto

Quando il contenuto della base di dati è originale, questa egualmente è protetta dal diritto d'autore (così il suo utilizzo)

Esempio: La banca dati *Cochrane* in cui sia la selezione che la disposizione delle "revisioni sistematiche" e lo stesso testo delle revisioni quale contenuto sono originali. Così come i *Chemical Abstracts* con struttura e contenuto (abstracts) originali o il *Mathematical Reviews* con struttura e contenuto (recensioni) originali. Altro esempio potrebbe essere quello di un giornale in cui sia la selezione che la disposizione del contenuto per la maggior parte dei pezzi e degli articoli scelti sia originale.

Scenario II:

Struttura

Quando la selezione (scelta dei dati) o la disposizione (composizione e struttura dei dati) è originale, la protezione per la selezione o la disposizione rientra nel diritto d'autore.

Contenuto

Quando il contenuto della base di dati non è originale, la protezione contro eventuali manovre per estrazione e/o riutilizzazione i tutta la banca dati o di parti notevoli di essa non rientra nel diritto d'autore ma nel nuovo *diritto sui generis* istituito allo scopo di dare una protezione anche alle opere

non considerate originali come contenuto, perciò fuori tutela del diritto d'autore, ma per i quali i costruttori hanno investito risorse anche notevoli

Esempio: L'indice delle *Pagine Gialle*, in cui i nomi dei soggetti, gli indirizzi ed i numeri di telefono sono non originali nel contenuto, ma originale è la struttura repertoriale, nella selezione e disposizione dei dati che vanno a formare la raccolta

Scenario III:

Struttura

Quando la selezione (scelta dei dati) o la disposizione (composizione e struttura dei dati) della base di dati non è originale, non vi è protezione relativamente alla struttura (selezione e/o disposizione).

Contenuto

Quando il contenuto della base di dati non è originale, la protezione contro eventuali manovre per estrazione e/o riutilizzazione i tutta la banca dati o di parti sostanziali di essa non rientra nel diritto d'autore ma nel nuovo *diritto sui generis*

Esempio: Elenchi e liste generiche quali l'elenco del telefono, un listino prezzi di prodotti ordinato per nome alfabetico dell'azienda, dove né struttura né contenuto sono originali.

Scenario IV:

Struttura

Quando la selezione (scelta dei dati) o la disposizione (composizione e struttura dei dati) della base di dati non è originale, non vi è protezione relativamente alla struttura (selezione e/o disposizione).

Contenuto

Quando il contenuto della base di dati è originale, questa egualmente è protetta dal diritto d'autore (così il suo utilizzo)

Esempio: un elenco semplice ordinato alfabeticamente ma dove vi sono descrizioni originali che spiegano e suddividono la lista in modo da connotarla con contenuti originali. Compilazioni relative a dati suddivisi per Paese laddove non sia stata effettuata una selezione o disposizione originale ma vi siano descrizioni che si riferiscano a quel Paese cui si riferiscono i dati che rendono la compilazione di contenuto originale.

6.2. Il gioco delle definizioni nel gioco tra le parti

Se la legge stabilisce definizioni e criteri, a mio avviso, i contratti non possono stravolgere le regole.

L'applicazione di clausole così vincolanti creano un pregiudizio ingiustificato ai danni delle biblioteche e ai legittimi interessi dell'attività di ricerca. Se questa situazione non verrà sanata a livello di attività consortile porterà le biblioteche scientifiche e di ricerca a sobbarcarsi costi altissimi per un mantenimento passivo di banche dati, piuttosto che utilizzare dette risorse per la creazione di nuovi prodotti disponibili per la propria utenza interna.

Non solo, ma anche all'interno dello stesso contesto legislativo i bibliotecari possono avere un ruolo fondamentale nella costruzione di norme e direttive, così come già avviene da decenni oltreoceano.

L'aspetto legislativo, da sempre fa parte della cultura organizzativa dei bibliotecari statunitensi i quali sono soggetti attivi, all'interno e attraverso le loro organizzazioni associative, nei processi di stesura e definizione delle leggi che riguardano le biblioteche e l'informazione in generale.

Dobbiamo riuscire a risolvere questioni importanti, che toccano anche aspetti economico/gestionali di prassi quotidiana, mi riferisco per esempio al **problema relativo alla riduzione dell'IVA per le pubblicazioni elettroniche scientifiche su qualsiasi formato** (CD-ROM, Nastri, FTP, Internet etc.).

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, si può puntare sulle "definizioni". Come riferisce la *"Relazione Governativa al DLgs. 169/99"* *"Si è voluto in tal modo dare una definizione molto ampia, per il rapido e imprevedibile mutare della tecnologia informatica: sono protette, pertanto, sia le compilazioni cartacee che quelle elettroniche (considerando 13 e 14 [della Direttiva 9/96/CE n.d.r.]"*

Dunque se il supporto in termini di legge, non costituisce differenza ai fini della definizione, in questo caso di banca dati, possiamo tranquillamente dare per accettata la considerazione che, ai prodotti editoriali su supporto elettronico, deve essere applicato lo stesso regime agevolato previsto per le pubblicazioni cartacee. Ciò in forza

di quanto stabilito dal nuovo decreto sulla tutela giuridica delle banche dati, concetto che per analogia si può estendere anche ai periodici elettronici e alle monografie digitali.

L'utilizzo di banche dati per estrazione e reimpiego dei dati ai fini di una **costruzione di altre banche dati** è consentito dalla legge con le dovute cautele e nel rispetto delle regole di concorrenza di mercato.

"Non sono consentiti l'estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costituente della banca di dati".²¹

La creazione e la diffusione di nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto di ordine intellettuale, documentale, tecnico, economico o commerciale, seppur costruiti attraverso l'utilizzo di altri prodotti banche dati di cui si è utenti legittimi, non solo incrementano gli strumenti utili per la ricerca, ma favoriscono la concorrenza fra i fornitori di prodotti e servizi nel settore del mercato dell'informazione, rompendo eventuali situazioni di monopolio.

Dunque se i produttori non vorranno accettare le condizioni poste dalle biblioteche, le biblioteche singole o meglio consorziate, dovranno attivarsi in modo intelligente tutelando gli interessi dei propri utenti e nel contempo sviluppando la crescita della produzione scientifica che si riflette in una crescita dello stesso mercato delle banche dati.

²¹ Art. 7, comma 5 della Direttiva 9/96/CE

BIBLIOGRAFIA

1. MARANDOLA, MARCO. "Nuove regole per le banche dati". AIB Notizie, 11 (1999), n. 7, p. 8.
2. BALLARINO, TITO "Banche dati, diritto internazionale privato e trattamento dello straniero", AIDA, 1997, p. 189
3. BORRELLO, GIAN MARIA "Tutela giuridica delle basi di dati: la privativa sul contenuto nella proposta di direttiva comunitaria". In: Forum multimediale: la società dell'informazione. Comportamenti e norme nella società vulnerabile
<<http://www.interlex.com/inforum/borrello.htm>>
4. BORRUSO, RENATO "Contro il mercato nero della contraffazione, la difesa per l'investimento del 'costitutore". Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, n. 26 (3 luglio 1999) p. 31
5. CARDARELLI, M. C. "Il diritto sui generis: la durata", AIDA, 1997, p. 64
6. DAL PROGETTO, P. "La protezione giuridica delle banche dati mediante il diritto d'autore e il diritto sui generis". Informatica e diritto, 1997/1
7. DI CATALDO, V. "Banche dati e diritto sui generis: la fattispecie costitutiva", AIDA, 1997, p. 20
8. DI MINCO, S. "La tutela giuridica delle banche dati", Informatica e Diritto, 1996/1
9. FABIANI, M. "Banche dati e multimedialità", Dir. Aut., I/1999, p. 1
10. GASTER, J.L. "La protection juridique des bases de données dans l'Union européenne", in Revue du marché Unique Européen, 4/1996, pp. 55-79
11. IMPERIALI, R. E R. "La tutela giuridica delle banche dati", Diritto Comunitario e degli scambi internazionali, 1996, 2., p. 377
12. IPERTI, B. E IPERTI, F. "I contratti di fornitura di informazioni per la costruzione e l'aggiornamento di banche dati giuridiche", in Atti del IV Congresso internazionale, sul tema "Informatica e regolamentazione giuridica" a cura della Corte

Suprema di Cassazione, Centro elettronico di documentazione, Roma, 16-21 maggio, 1988.

13. MANSANI, L. "*La protezione dei database su Internet*", AIDA, 1996, pp. 149-160

14. MELI, V. "*Le "utilizzazioni libere" nella direttiva 96/9/Ce sulla protezione giuridica delle banche dati*", AIDA, 1997, p. 86

15. PASCUZZI, G. "*Cyberdiritto*". Guida alle banche dati italiane e straniere alla rete Internet e all'apprendimento assistito da calcolatore. Bologna 1995.

16. REICHMANN, J.H. "*La guerra delle banche dati : riflessioni sulla situazione americana*", AIDA, 1997, p. 226

17. REICHMANN, J.H. E SAMUELSON, P. "*Intellectual Property: Rights in Data?*", Vanderbilt Law Review, 1997, 50, pp. 51-154

18. SPADA, P. "*Banche dati e diritto d'autore: il "genere" diritto d'autore sulle banche dati*", AIDA, 1997, p. 3

19. STROWEL, A. "*Le Droit d'auteur et Copyright: divergences et convergences: étude de droit comparé*", Bruxelles (Bruylant), 1993

20. ZENO-ZENCOVICH, VINCENZO "*Troppo rigida la via italiana*" Il Sole 24 Ore, 10 maggio 1999